



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 669 del 10/05/2021

Seduta Num. 23

Questo lunedì 10 del mese di maggio
dell' anno 2021 si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2021/631 del 21/04/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E CATEGORIE ASSOCIAZIONI INVALIDI PER CAUSA DI GUERRA E DI
SERVIZIO, CIECHI, E INVALIDI CIVILI, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 57, L. N. 833/1978 PER IL TRIENNIO 2021/2023.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Fabia Franchi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, art. 57, comma 3, prevede l'erogazione di determinate prestazioni sanitarie a favore delle categorie previste;
- le note n. 100/SCPS/15.18303 del 2 dicembre 1994 e n. 100/SCPS/15.14302 del 27 ottobre 1995, con le quali il Ministero della Sanità ha fornito indicazioni specifiche in merito all'applicazione della disciplina di cui all'art. 57 della Legge 833/1978;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 c. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recepiti con propria deliberazione n. 365 del 27 marzo 2017 e ss.mm.ii., e di cui all'art. 51, D.P.C.M. 12.01.2017;

Tenuto conto che l'art. 51, del D.P.C.M. 12.01.2017 prevede che:

- i destinatari del presente provvedimento sono gli invalidi indicati nel comma 1;
- in coerenza con la L. n. 833/1978 art. 57, l'assistenza sanitaria agli invalidi è assicurata con risorse finanziarie pubbliche tramite prestazioni sanitarie specifiche preventive da erogarsi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

Preso atto che l'art. 61, del D.P.C.M. 12.01.2017 non si applichi ai soggiorni terapeutici, cure climatiche e cure idrotermali previste per gli invalidi per causa di guerra e servizio, ciechi, sordi e invalidi civili;

Tenuto conto che si è instaurato un rapporto di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni A.N.M.I.G., A.I.C.G., A.N.V.C.G. e U.N.M.S., attraverso la stipula di specifici Accordi regionali triennali in applicazione dell'art. 57, L. n. 833/1978;

Ritenuto opportuno continuare a regolamentare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni A.N.M.I.G., A.I.C.G., A.N.V.C.G. e U.N.M.S., attraverso lo strumento dell'Accordo regionale, con validità triennale, e pertanto si è svolto un incontro formale in data 25 febbraio 2021, in cui sono state definite le modalità e i termini di rinnovo dell'Accordo regionale per il triennio 2021-2023;

Tenuto conto che il testo dell'Accordo convenuto con le Associazioni A.N.M.I.G., A.I.C.G., A.N.V.C.G. e U.N.M.S.

(allegato parte integrante e sostanziale al presente atto),
regolamenta i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e le
sopracitate Associazioni e, in particolare, prevede che:

- il contributo giornaliero per l'anno 2021 è pari a € 60,83 (già aggiornato al tasso di inflazione programmato per l'anno 2021 rilevato dal NADEF ottobre 2020), erogato per la permanenza nella zona scelta per le cure climatiche e/o soggiorni terapeutici;
- l'incremento del contributo giornaliero di € 60,83, previsto per le cure climatiche e/o soggiorni terapeutici, sarà adeguato tenendo conto dei tassi programmati di inflazione previsti nel Documento di Economia e Finanza del MEF per ogni anno di validità dell'Accordo triennale a decorrere dal 2022 fino al termine di validità dell'Accordo anno 2023;
- per le prestazioni di cui all'allegato A lett. f) e g) dell'Accordo, per l'anno 2021 è già aggiornato al tasso di inflazione programmato per l'anno 2021 rilevato dal NADEF ottobre 2020, mentre per i relativi importi per gli anni 2022 e 2023 saranno adeguati sulla base dei tassi programmati di inflazione previsti nel Documento di Economia e Finanza del MEF;

Considerato, pertanto, necessario procedere alla sottoscrizione dell'Accordo regionale triennale 2021-2023, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l'Assessore alle Politiche per la salute e le Associazioni A.N.M.I.G. - A.N.V.C.G. - U.N.M.S. - A.I.C.G.;

Richiamate:

- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- le proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
 - n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- n. 2013/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 415/2021 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi";

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare lo schema di Accordo convenuto tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni A.N.M.I.G., A.I.C.G., A.N.V.C.G. e U.N.M.S., allegato parte integrante e sostanziale al presente atto, in applicazione dell'art. 57, L. n. 833/1978;
2. di stabilire che l'Accordo relativo all'applicazione dell'art. 57, L. n. 833/1978 preveda:
 - il contributo giornaliero per l'anno 2021 è pari a € 60,83 (già aggiornato al tasso di inflazione programmato per l'anno 2021 rilevato dal NADEF

ottobre 2020), erogato per la permanenza nella zona scelta per le cure climatiche e/o soggiorni terapeutici;

- l'incremento del contributo giornaliero di € 60,83, previsto per le cure climatiche e/o soggiorni terapeutici, sarà adeguato tenendo conto dei tassi programmati di inflazione previsti nel Documento di Economia e Finanza del MEF per ogni anno di validità dell'Accordo triennale a decorrere dal 2022 fino al termine di validità dell'Accordo anno 2023;
 - per le prestazioni di cui all'allegato A lett. f) e g) dell'Accordo, per l'anno 2021 è già aggiornato al tasso di inflazione programmato per l'anno 2021 rilevato dal NADEF ottobre 2020, mentre per i relativi importi per gli anni 2022 e 2023 saranno adeguati sulla base dei tassi programmati di inflazione previsti nel Documento di Economia e Finanza del MEF;
3. di autorizzare l'Assessore alle Politiche per la salute, alla sottoscrizione dell'Accordo nella formulazione dello schema allegato, di cui al precedente punto 1);
 4. di stabilire che l'Accordo di cui al punto 1) ha validità triennale con inizio dal 1° gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2023;
 5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni citate in narrativa.

- - - - -



SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE CON LE ASSOCIAZIONI A.N.M.I.G. – A.I.C.G. – A.N.V.C.G. – U.N.M.S., RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L. 833/78 PER IL TRIENNIO 2021-2023

PREMESSA

La Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, art. 57, comma 3, prevede l'erogazione di determinate prestazioni sanitarie a favore delle categorie previste.

Il Ministero della Sanità con nota n. 100/SCPS/15.18303 del 2 dicembre 1994 e n. 100/SCPS/15.14302 del 27 ottobre 1995, ha fornito indicazioni specifiche in merito all'applicazione della disciplina di cui all'art. 57 della Legge 833/1978.

In data 12 gennaio 2017, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 c. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recepiti dalla Regione Emilia-Romagna con atto della Giunta regionale n. 365 del 27 marzo 2017 e s.m.i., e di cui all'art. 51 DPCM 12.01.2017.

In questi anni si è instaurato un rapporto di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni A.N.M.I.G., A.I.C.G., A.N.V.C.G. e U.N.M.S., attraverso la stipula di Accordi regionali.

Si conviene pertanto tra le parti di continuare a regolamentare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni A.N.M.I.G., A.I.C.G., A.N.V.C.G. e U.N.M.S., attraverso lo strumento dell'Accordo regionale, con validità triennale (triennio 2021-2023).

DESTINATARI

INVALIDI DI GUERRA (ex militari o civili) coloro che:

- a) siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1^a, con o senza assegni di super invalidità, all'8^a, di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifiche;
- b) siano in possesso del verbale di visita della Commissione Medica Pensioni di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione delle pensioni da cui risulti l'attribuzione di una categoria come sopra determinata e l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di guerra.

INVALIDI DI SERVIZIO ORDINARIO coloro che:

- a) siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1^a, con o senza assegni di super invalidità, all'8^a categoria di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra approvato con DPR 23 dicembre 1978 e successive modifiche, cui si fa riferimento anche per gli invalidi di servizio;
- b) coloro cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del T.U. sulle pensioni di guerra e successive modifiche.

DOCUMENTAZIONE DELLO STATUS DI INVALIDO DI GUERRA

- I titolari di pensione produrranno il decreto concessivo da cui risulti la categoria di appartenenza.
- Coloro i quali sono in possesso di verbale della Commissione Medica Ospedaliera o della Commissione Medica per le pensioni di guerra o di collegi medici nominati dalle varie amministrazioni, produrranno copia conforme di tale documento tenendo presente che la validità è di 7 anni dalla data su di esso apposta (per gli invalidi di guerra vedasi artt. 11, 12, 13 del T.U. sulle pensioni di guerra approvato con DPR 23.12.1978, n. 915 – pubblicato sulla G.U. n. 28/79 e successive modifiche).

DOCUMENTAZIONE DELLO STATUS DI INVALIDO PER SERVIZIO

- Agli invalidi per servizio, ai sensi del DPR 461/2001, per i quali a seguito di valutazione del Comitato di verifica il Ministero della Difesa emetta un decreto di riconoscimento di causa di servizio e relativa ascrivibilità tabellare tramite:
 - decreto concessivo di Equo indennizzo, rilasciato dalle Istituzioni competenti;
 - decreto di conferimento Assegno Privilegiato Ordinario, rilasciato dalle Istituzioni competenti.

BENEFICI

Tutti i benefici previsti dalla normativa in vigore per gli invalidi di guerra e categorie assimilate, sono ribaditi dall'art. 18 c. 1 lett. A e c. 7 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

MALATTIA DI NATURA PSICHICA

L'erogazione di psicofarmaci agli invalidi affetti da malattie di natura psichica viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

MATERIALE DI MEDICAZIONE

Per la erogazione del materiale di medicazione (bende, cotone idrofilo, garze) necessario per la sola infermità di guerra o di servizio, le Aziende USL potranno procedere alla somministrazione diretta agli interessati per un fabbisogno non eccedente i 30 giorni, in presenza di diagnosi attestanti gravi patologie accertate dalle strutture pubbliche ospedaliere, con indicazione del presumibile fabbisogno limitato a 30 giorni.

EROGAZIONE FARMACI

Si conferma l'erogabilità dei farmaci posti in classe "C" a carico del S.S.N. ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia (nota Assessorato alla Sanità prot. 37898/BAS del 26/9/2000 Legge n. 203/2000, art. 51 c. 2 DPCM 12.01.2017).

CURE CLIMATICHE, SOGGIORNI TERAPEUTICI E CURE IDROTERMALI – PRECISAZIONI

I "livelli essenziali" racchiudono tutte le prestazioni e le attività che lo Stato ritiene essenziali e tali da non poter essere negate ai propri assistiti nell'ambito del territorio nazionale.

A tal proposito, l'assistenza sanitaria agli invalidi è prevista dall'art. 51 del DPCM 12.01.2017 (Livelli essenziali di assistenza) in coerenza con la L. 833/1978 art. 57. Il combinato disposto degli articoli assicura con risorse finanziarie pubbliche prestazioni sanitarie specifiche preventive da erogarsi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

In quest'ottica l'art. 61 del DPCM 12.01.2017 disciplina l'assistenza sanitaria all'estero da erogarsi con le modalità ivi indicate, ma non prevede che questo articolo si applichi ai soggiorni terapeutici, cure climatiche e cure idrotermali previste per gli invalidi per causa di guerra e servizio, ciechi, sordi e invalidi civili (art. 51 DPCM 12.01.2017).

CURE CLIMATICHE

Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze dell'infermità, nonché le patologie ad essa connesse, in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità.

Sono concesse per un periodo di 21 giorni:

1. Agli invalidi pensionati per infermità tubercolari che presentano uno dei seguenti quadri clinico – radiologici:
 - a) esiti di intervento demolitore del polmone (pneumotomia, lobectomia totale o parziale);
 - b) decorticazioni pleuriche;
 - c) esiti di toracoplastiche con resezione di almeno 5 costole;
 - d) TBC polmonare in corso di trattamento terapeutico o esiti di TBC polmonare;
 - e) esiti di TBC del rene o intestinale, o osteoarticolare, o laringea;
 - f) esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
 - g) nefrectomia per TBC renale;
 - h) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti rene, laringe, sistema scheletrico, apparato digerente;
 - i) fibrotorace totale retraente, con evidente attrazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
 - l) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti segni di alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibrosclerotici di tubercolosi polmonare.

Gli invalidi pensionati per infermità tubercolare ammessi alle cure climatiche possono optare per un ciclo di cure idropiniche quando queste ultime siano ritenute prevalenti, come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti, da ritenersi attinenti o secondarie alla malattia tubercolare.

2. Agli invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata. Sono ammessi alle cure climatiche anche gli invalidi di guerra e per servizio "ciechi" ascritti alla prima categoria di pensione (anche se sul relativo Mod. 69 e 69 Ter l'unica infermità riconosciuta sia la cecità).

SOGGIORNI TERAPEUTICI

Per soggiorni terapeutici s'intendono i soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) che hanno durata di 21 giorni, concessi agli invalidi che, in conseguenza delle infermità pensionate, abbiano necessità di terapia climatica al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli delle località di residenza degli invalidi stessi.

Sono concesse per un periodo di 21 giorni e assume particolare rilevanza la presenza di uno dei seguenti quadri clinici:

- A) insufficienza respiratoria cronica;
- B) risentimento cardiaco da insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
- C) insufficienza cardiovascolare non scompensata;
- D) affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale.

CURE IDROTERMALI

Gli invalidi di guerra e di servizio possono usufruire, oltre al ciclo annuo di prestazioni termali garantito alla generalità dei cittadini, di un ulteriore ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante.

ASSISTENZA PROTESICA ED ORTOPEDICA

In favore degli invalidi di guerra, vittime civili di guerra e per servizio sono erogate le prestazioni protesiche ed ortesiche così come specificato nell'allegato A) del presente Accordo, e non previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

ADEMPIMENTI DELLE AUSL PER LA FRUIZIONE DELLE CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI

- a) termini per la presentazione delle domande:
le domande dovranno essere presentate alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio di residenza degli aventi diritto;
- b) accertamenti sanitari:
nell'eventualità il quadro patologico degli invalidi presenti dei dubbi, rispetto alla infermità pensionata, l'Azienda USL può effettuare accertamenti sanitari tramite visite o controlli specialistici.
Per quanto riguarda gli invalidi di cui al punto 2) del paragrafo cure climatiche non è più previsto l'accertamento sanitario, in quanto la fruizione delle cure climatiche per tali soggetti è legata allo status di invalidità.
- c) ammissione alle prestazioni:
Le Aziende USL attiveranno, con le Associazioni di categoria firmatarie del presente Accordo, opportune forme di collaborazione al fine di rendere omogenea e perequata la selezione delle domande di ammissione alle cure climatiche e/o soggiorni terapeutici;
- d) percorsi di accesso dell'utenza:
Le Aziende USL dovranno garantire la semplificazione dei percorsi amministrativi di tali cittadini, al fine di migliorare l'accesso ai servizi.

Tenuto conto dell'esperienza sviluppata dalle Associazioni firmatarie del presente Accordo regionale, al fine di valorizzarne e sostenerne il ruolo, anche a livello distrettuale, i Direttori di Distretto garantiranno l'applicazione e il monitoraggio del presente Accordo e le problematiche relative ai soggetti destinatari, anche con riferimento alla garanzia della soluzione dei casi concreti. Occorre, inoltre, assicurare un approccio assistenziale integrato, in quanto condizione essenziale per garantire l'equità di accesso ai servizi sanitari, tenuto conto che ci si trova di fronte a persone con elevati bisogni assistenziali.

FORME DI INTERVENTO

Erogazione di un contributo giornaliero di Euro 60,83 (comprensivo delle spese di viaggio) dovuto per la permanenza nella zona scelta per le cure climatiche e/o soggiorni terapeutici.

Il contributo potrà essere erogato qualora la località sia situata almeno a 10 km di distanza dal luogo di residenza.

A coloro che non documentano spese di affitto e/o di albergo e/o di campeggio (costo fisso dell'area più costo individuale e dell'accompagnatore, se autorizzato) potranno essere rimborsate spese di vitto, fino alla concorrenza giornaliera massima pari al 50% del contributo di cui al punto precedente, previa presentazione di documentazione di spesa e di permanenza.

Pertanto le Aziende UU.SS.LL. provvederanno alla liquidazione degli importi dovuti pari alla spesa effettivamente documentata per i giorni autorizzati ed ovviamente per un importo complessivo non superiore al contributo giornaliero stabilito con il presente accordo, secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui un invalido documenti spese alberghiere (comprehensive di alloggio e vitto) gli verrà liquidato un importo pari alle spese effettivamente documentate e comunque non superiore al contributo giornaliero fissato;
- b) nel caso in cui un invalido documenti spese relative all'alloggio (in abitazioni prese in affitto, in campeggio) e spese relative al vitto gli verrà liquidato un importo pari alle spese effettivamente documentate e comunque non superiore al contributo giornaliero;
- c) nel caso in cui un invalido documenti spese relative al solo alloggio (in albergo, in abitazioni prese in affitto, in campeggio) gli verrà liquidato un importo pari alle spese effettivamente documentate e comunque non superiore al contributo giornaliero;
- d) nel caso in cui un invalido documenti spese relative al solo vitto gli verrà liquidato un importo pari alle spese effettivamente documentate e comunque non superiore al 50% del contributo giornaliero.

Il contributo giornaliero viene, inoltre, erogato all'accompagnatore, in relazione alle categorie di invalidità, per le quali è previsto il diritto all'accompagnatore.

Il contributo giornaliero viene concesso nei casi di accompagnatori di invalidi per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità ad attendere alle esigenze della vita quotidiana, oppure siano sottoposti a tutela, tenuto conto delle norme specifiche di settore.

I contributi previsti nel presente Accordo, erogati nell'ambito delle forme di intervento, e quelli di cui all'allegato A lett. F) saranno adeguati annualmente in base ai tassi programmati di inflazione previsti nei Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria.

RICOVERO OSPEDALIERO

Rappresenta un diritto esigibile la garanzia, in caso di ricovero ospedaliero, di una persona di fiducia vicino al degente, non vedente o pluriamputato, sottolineando che, su richiesta della famiglia, deve essere sempre concessa la permanenza continuativa a letto del paziente della persona di fiducia, tenuto conto che ci si trova di fronte a persone con elevati bisogni assistenziali. Tale permanenza, inoltre, deve essere favorita con iniziative specifiche da parte delle Aziende Sanitarie (es.: fornitura del pasto in reparto o presso la mensa del presidio – fornitura di letto o branda per la notte ecc.). A tal proposito, le Aziende sanitarie dovranno garantire il ricovero ospedaliero in camera a due letti nelle strutture ospedaliere pubbliche che ne abbiano la disponibilità.

L'Assessore alle Politiche per la salute _____

I Delegati regionali delle Associazioni:

ANMIG Associazione nazionale invalidi di guerra _____

ANVCG Associazione nazionale vittime civili di guerra _____

UNMS Unione nazionale mutilati di servizio _____

AICG Associazione Italiana ciechi di guerra _____

Bologna, _____

ALLEGATO A

DIRETTIVE ALLE AZIENDE USL IN TEMA DI PRESTAZIONI PROTESICHE AGLI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO

Le prestazioni previste dal Nomenclatore Tariffario delle protesi sono integrate con le seguenti:

- a) forniture di pile di ricambio per protesi acustiche;
- b) per le forniture di protesi acustiche agli invalidi di guerra e per servizio e categorie assimilate si applica il principio di cui all'art. 57 della L. 833/78 del mantenimento del diritto al livello assistenziale già acquisito e pertanto vengono erogate a coloro che sono riconosciuti invalidi per ipoacusia e per tale infermità godono di pensione di guerra o privilegiata per servizio;
- c) forniture di piccole protesi: calze elastiche, ginocchiere, ventriere di lana elastica, cannule tracheali, occhiali protettivi e/o correttivi, con eventuale colorazione, orinali di gomma, archetti reggicoperie;
- d) contributo, previa preventiva autorizzazione alla fornitura dell'Azienda U.S.L. competente, per l'acquisto o la modifica di automobile adattata secondo le esigenze dell'utente, non superiore al costo, individuato dalle Aziende USL attraverso le gare d'appalto previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 c. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502", per una carrozzella con motore e in sostituzione della stessa. Tale contributo può essere erogato a coloro i quali abbiano diritto alla fornitura di carrozzella a motore previa presentazione della nota di spesa debitamente quietanzata, unitamente ad una dichiarazione dell'interessato attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida e la proprietà dell'autoveicolo (copia autenticata del libretto di circolazione).
Eventuale altro contributo può essere autorizzato in conformità ai tempi stabiliti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Nessuna spesa viene assunta per l'assicurazione, manutenzioni e riparazioni;
- e) Hanno diritto ad uno specifico contributo per le prestazioni odontostomatologiche, di cui al punto f), gli invalidi per lesione dentaria e mascellare e gli invalidi pensionati per diabete pancreatico, malattia tubercolare, ulcera gastroduodenale radiograficamente accertata o esiti di gastroresezione, epilessia, infermità mentali. Gli stessi hanno diritto alla riparazione o sostituzione della protesi stessa quando si riveli non più idonea all'uso;

f) Estrazione semplice o complicata di un dente o radice di un dente con anestesia plessica o tronculare	3,57 EURO
estrazione di un dente del giudizio in disodontiasi con anestesia	7,15 EURO
estrazione di un dente in inclusione ossea completa o parziale con anestesia	17,88 EURO
apicectomia con anestesia (esclusa cura canalare)	17,88 EURO
intervento per cisti dei mascellari con anestesia	17,88 EURO
intervento per epulidi con anestesia	12,52 EURO
piccoli interventi di chirurgia orale comprese le medicazioni successive (incisioni ascessi, piccole sequestrotomie, raschiamento osseo, ecc.) con anestesia	5,37 EURO

intervento per necrosi ed osteiti circoscritte dei mascellari con anestesia	14,31 EURO
interventi chirurgici protesici (per ogni emiarcata) con anestesia	7,15 EURO
prelievo per biopsia (escluso esame istologico) con anestesia	4,77 EURO
rimozioni di protesi fissa per ogni elemento di fissaggio con anestesia	3,40 EURO
- Terapia conservativa -	
cura ed otturazione dentale per carie non penetrante	6,91 EURO
cura ed otturazione di carie penetrante con terapia canalare per monoradicoli (compresa la otturazione coronale e re- staurazione della corona)	11,93 EURO
cura ed otturazione di carie penetrante con terapia canalare per pluriradicoli (compresa otturazione canalare e restau- razione della corona)	14,19 EURO
- Terapia delle paradontosi -	
ablazione tartaro per seduta (massimo 3 sedute)	1,87 EURO
cura stomatite, gengivite, alveolite per seduta (fino ad un massimo di 10 sedute)	1,25 EURO
cura della piorrea alveolare per seduta (fino ad un massimo di 10 sedute)	2,10 EURO
- Radiodiagnostica -	
radiografia endorale (1 radiogramma)	1,99 EURO
ogni radiogramma in più	1,30 EURO
- Protesi -	
protesi totale superiore	123,84 EURO
protesi totale inferiore	123,84 EURO
protesi parziale in resina da:	
1 elemento	14,65 EURO
2 elementi	17,40 EURO
3 elementi	18,04 EURO

4 elementi	29,30 EURO
5 elementi	36,63 EURO
6 elementi	43,95 EURO
7 elementi	51,27 EURO
8 elementi	58,60 EURO
9 elementi	65,92 EURO
10 elementi	73,25 EURO
11 elementi	80,58 EURO
12 elementi	87,90 EURO
13 elementi	95,22 EURO
gancio in acciaio	4,58 EURO
gancio in oro	7,32 EURO
riparazione	6,41 EURO
aggiunta gancio acciaio	4,58 EURO
aggiunta gancio oro	7,32 EURO
aggiunta dente	5,49 EURO
ribassamento con polimerizzazione a caldo	27,47 EURO
ribassamento con polimerizzazione a freddo	10,98 EURO
otturazione su protesi	22,89 EURO
doccia in resina	25,64 EURO
placca di svincolo comprese visite di controllo	36,63 EURO
protesi scheletrata in materiale non nobile: scheletrato piccolo (monolaterale con estensione dello scheletro non superiore a quattro denti)	59,52 EURO
scheletrato grande bilaterale	119,03 EURO
applicazione cerniere od ammortizzatore	19,23 EURO

- Protesi parziale inamovibile in oro -

corona oro	36,63 EURO
elemento di sostituzione	36,63 EURO
corona 3/4	41,20 EURO
corona Heikman	41,20 EURO
intarsio	36,63 EURO
appoggio	10,98 EURO
dente a perno	41,20 EURO
corona a giacca in resina	27,47 EURO
corona provvisoria in resina, elementi in resina	5,49 EURO
corona di metallo non nobile	13,74 EURO
elemento di sostituzione in metallo non nobile	11,44 EURO
cementazione	2,74 EURO
modelli di studio	4,58 EURO
porcellana su oro ad elemento (corona o elementi di ponte)	82,41 EURO

- g) Gli invalidi pensionati la cui causa di invalidità abbia comportato una lesione dentaria e mascello-dentaria e che quindi ne sia derivato un danno all'apparato stomatognatico tale da renderlo assolutamente insufficiente alle sue funzioni, hanno diritto, per le necessarie prestazioni odontostomatologiche riabilitative in regime di assistenza indiretta, ad un contributo massimo di 550,34 EURO per protesi mobile totale superiore ed inferiore in resina; per protesi parziale in resina il contributo sarà corrispondente ai denti sostituiti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Fabia Franchi, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/631

IN FEDE

Fabia Franchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabio Rombini, Responsabile del SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA, in sostituzione del Direttore generale Cura della persona, Salute e Welfare, Kyriakoula Petropulacos, come disposto dalla nota protocollo n° 28/04/2921.0403856, esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/631

IN FEDE

Fabio Rombini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 669 del 10/05/2021

Seduta Num. 23

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi